

ALLEGATO A

PROCEDURE PER IL CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA AI SENSI DEL PIANO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE E IL CONTENIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA. L. 157/92 ART. 19 TER

PREMESSA

La gestione della fauna selvatica omeoterma (mammiferi e uccelli) è attività indispensabile per favorire un bilanciamento tra le popolazioni faunistiche e le attività antropiche, nonché per esigenze di tutela della stessa biodiversità. Le normative nazionali e comunitarie stabiliscono le regole per la gestione e il controllo delle specie problematiche nonché della fauna selvatica in generale, in risposta agli impatti che esse possono provocare sulle colture agricole, sulle attività zootecniche, sul rinnovamento forestale, sulla sicurezza stradale, sulla salute animale e della popolazione umana e sulla conservazione di altre specie selvatiche.

Al fine di uniformare le azioni di controllo faunistico applicate sul territorio regionale, sono state elaborate le presenti procedure di intervento alle quali fare riferimento in sede di elaborazione dei piani di controllo per ogni singola specie (per la specie cinghiale *sus scrofa*, sono vigenti disposizioni particolari). Tali procedure, nonché i conseguenti piani di controllo, sono valevoli per il territorio di competenza regionale, a esclusione della Provincia di Sondrio, e sono rispondenti a quanto disposto dagli artt. 19 e 19 ter della legge 157/92 nonché dall'art. 41 della l.r. 26/93.

Queste procedure rappresentano, altresì, le modalità da seguire in sede di attuazione tecnico-gestionale per il controllo da parte di Regione dei danni arrecati dalla fauna selvatica omeoterma.

1. Normativa comunitaria e statale

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e in particolare gli artt. 19 e 19 ter;
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette»;
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;
- Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in particolare, l'art. 11-quattordicesimo, comma 5, il quale prevede la possibilità che le regioni e province autonome adottino piani di

abbattimento selettivo degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;

- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)»;
- Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, recante «Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'art. 2, comma 2 bis, della legge n. 157/1992»;
- Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, l'art. 7, che reca disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili;
- Regolamento (CE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e relativi regolamenti delegati della Commissione europea;
- Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;
- Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 13 giugno 2023 "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica".

2. Normativa regionale

- Legge regionale n. 26/93 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria", e in particolare l'art. 41 "Controllo della fauna selvatica"
- Legge regionale n. 86/83 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale"

3. Motivazioni

Le presenti procedure per il controllo della fauna selvatica costituiscono lo strumento di attuazione a livello regionale del "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" ai sensi dell'articolo 19 -ter della legge n. 157 del 1992 di cui al sopra citato decreto 13.06.2023 del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Il Piano straordinario dispone in merito alla programmazione delle attività di controllo faunistico, ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal comma 2 dell'art. 19 della Legge 157/92. Nelle attività di controllo della fauna selvatica, sono distinguibili situazioni eccezionali e situazioni routinarie. Le esperienze passate hanno dimostrato che i metodi alternativi e dissuasivi previsti prioritariamente fino alla data di adozione del decreto di cui sopra, sentito

ISPRA ai sensi dell'art. 19 della legge 157/92, sono stati sovente inefficaci, causa soprattutto l'assuefazione delle specie selvatiche "target" rispetto alla dissuasione incruenta, cioè non seguita da cattura o da abbattimento di esemplari. Può pertanto imporsi la necessità di effettuare operazioni di controllo in situazioni puntiformi ed emergenziali, così come invece possono rendersi opportuni interventi di controllo routinari, quindi ripetuti nel tempo nelle medesime aree. Gli interventi routinari di prelievo in attività di controllo risultano soprattutto efficaci nelle aree sottoposte a diverso titolo a divieto di caccia, nelle quali l'assenza dell'attività venatoria fa venir meno il potere deterrente di quest'ultima, per quanto sottoposto alle limitazioni derivanti dalle disposizioni di legge e da quelle annuali del calendario venatorio regionale. Questo indirizzo è in linea con le indicazioni del punto 2.8 dell'Allegato al Decreto 13 giugno 2023 e con le indicazioni dell'ISPRA il quale suggerisce che, in aree protette o comunque nelle quali l'attività venatoria è vietata e il controllo numerico diretto risulti la strategia più efficace in termini di costi e benefici, tali interventi di controllo possano assumere un carattere routinario, a conferma di quanto precedentemente affermato.

4. Sostituzione, permanenza e aggiornamenti dei Piani di controllo vigenti in Lombardia

Le attività di controllo della fauna selvatica omeoterma in Lombardia sono disciplinate da specifici atti della Giunta regionale in funzione della specie e dell'ambito di applicazione (istituti faunistico-venatori di cui alla l.r. 26/93). Le procedure disposte dalla DGR n. 1465/2019 vengono integralmente sostituite da quanto disposto dal presente allegato, che diviene riferimento procedurale per i piani di controllo che verranno adottati a seguito della sua entrata in vigore. Sono fatti salvi i piani regionali di controllo già approvati, che restano in vigore sino alla loro naturale scadenza o sino all'approvazione dei nuovi piani regionali.

Nei paragrafi successivi sono indicati gli aggiornamenti comuni per tutte le specie potenzialmente oggetto di controllo faunistico in Lombardia (fatta salva la possibilità di successive integrazioni), previsti in attuazione dell'art. 19 e 19-ter della Legge 157/92, ai sensi di quanto disposto dal Decreto del 13 giugno 2023. Sono inoltre riportati nel presente documento, per ciascuna specie potenzialmente oggetto di controllo, le informazioni di carattere generale, le motivazioni degli interventi e le specifiche indicazioni per l'attuazione dei rispettivi prelievi, in apposite schede riportate in calce al presente documento.

5. Definizione di controllo faunistico

Ai sensi del vigente art. 19, comma 2 della legge 157/92 il controllo è definito come ciascuna attività di allontanamento, dissuasione o prelievo esercitata nei confronti della fauna selvatica secondo una o più delle seguenti condizioni:

- si attui nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane;
- si attui nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi e orari di divieto di caccia;
- si attui su specie non cacciabili, oppure su specie cacciabili, anche al di fuori della stagione venatoria;
- si attui avvalendosi di metodi/operatori diversi da quelli venatori.

Qualora i metodi di controllo non cruenti impiegati si rivelino inefficaci, le regioni possono autorizzare, previo parere dell'ISPRA, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura, che non costituiscono attività venatoria, e che possono quindi prevedere metodi, strumenti e ausili non utilizzabili per la caccia. Il controllo faunistico persegue l'obiettivo del contenimento di danni, opportunamente quantificati e localizzati, arrecati dalla fauna selvatica omeoterma. Si tratta di uno strumento di attenuazione di conflitti locali che può essere esercitato nei confronti di quelle specie che, per consistenza numerica, diffusione e impatto ambientale, entrano in conflitto con le altre specie, con le attività antropiche e con la tutela dell'ambiente. Il controllo faunistico non rappresenta una forma di utilizzo della fauna ma un intervento di natura eccezionale utile per ridurre danni temporalmente e spazialmente circoscritti: in tal senso, è strumento in grado di incidere in maniera significativa sulle consistenze numeriche delle popolazioni trattate. Pertanto, è necessario individuare quali siano i fattori che determinano tale conflitto e successivamente focalizzare gli obiettivi da raggiungere per ridurlo.

6. Motivazioni generali degli interventi di controllo

Ai sensi del vigente art. 19 della L. 157/92 il controllo è attuabile ove ricorrano una o più delle seguenti motivazioni:

- per la tutela della biodiversità;
- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari, per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche;
- per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale.

Gli obiettivi gestionali di cui al punto 2.1 dell'allegato al Decreto 13 giugno 2023 sono definiti, secondo le indicazioni in esso previste, per ciascuna specie nelle relative schede del presente documento. In queste schede sono altresì descritte le tecniche di monitoraggio delle specie oggetto del controllo.

7. I metodi alternativi

Ai sensi del punto 2.8 dell'Allegato al Decreto 13 giugno 2023, il ricorso a sistemi di prevenzione incruenta può coadiuvare gli interventi di prelievo nei contesti in cui non si riesce a realizzare un'effettiva e consistente riduzione delle specie causa delle criticità, per carenza di personale operativo disponibile a effettuare interventi attivi di riduzione delle presenze. I metodi alternativi previsti dalle presenti procedure sono caratterizzati da un basso impatto sulle specie non target e sugli habitat delle aree di intervento. Nelle situazioni in cui i metodi alternativi sono concretamente attuabili in quanto potenzialmente efficaci, il loro impiego potrà essere contemporaneo al controllo (abbattimento e/o cattura). L'eventuale assenza di altre soluzioni soddisfacenti utili a limitare i danni dovrà essere opportunamente specificata e motivata. Il parere di ISPRA valuta il piano di controllo dal punto di vista complessivo con eventuale integrazione reciproca fra sistemi dissuasivi e preventivi incruenti e attività cruenta di cattura/abbattimento, tenendo conto delle considerazioni sopra sintetizzate.

È comunque escluso il ricorso a metodi alternativi/dissuasivi incruenti per le seguenti specie:

a) specie esotiche per le quali le politiche globali, comunitarie e nazionali impongono obiettivi di eradicazione e contenimento. Un eventuale, limitato ricorso ai metodi alternativi, può essere utile per contesti molto specifici e sempre a scopo integrativo di un piano di eradicazione/controllo che disponga catture/abbattimenti, solo per conferirgli una maggior efficacia;

b) specie parautoctone (*sensu* decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015) oggetto di controllo (Coniglio selvatico, Daino, Muflone, etc.)

Si riportano nelle schede in calce al presente documento i principali mezzi di prevenzione/dissuasione per ciascuna specie/gruppo di specie, normalmente utilizzati in Lombardia ed i criteri per il loro utilizzo.

8. Procedure comuni per l'attuazione del prelievo

Quando i metodi alternativi incruenti non risultino efficaci o non siano attuabili in funzione della specie o delle circostanze di tempo e di luogo, Regione Lombardia attua le procedure previste dal presente documento, predisponendo idonei strumenti di controllo relativi alla specie, alle località e alle motivazioni che giustificano/richiedono l'attivazione di un piano di controllo.

L'avvio di un programma di controllo numerico è altresì subordinato alla valutazione del rapporto tra l'efficacia dei metodi alternativi attuati, la consistenza, lo status e la distribuzione della specie oggetto dell'intervento ed il tipo e l'entità del danno da essa arrecato, in funzione degli obiettivi specifici che si vogliono raggiungere in ogni territorio.

La valutazione degli impatti, da verificare prima e dopo l'attuazione di ogni piano di controllo, deve essere basata su alcuni parametri quali:

- monitoraggio dei danni alle colture agro-forestali, alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo imputabili alle diverse specie di fauna selvatica con acquisizione per ciascun evento di dati inerenti: luogo, data, tipologia di coltura e/o opera danneggiata, quantità del danno e valore commerciale
- monitoraggio dei danni alle attività zootecniche
- valutazione del rischio sanitario, sia per le attività zootecniche che per gli esseri umani
- andamento dei sinistri stradali anche in relazione ai sistemi di prevenzione eventualmente adottati per dissuadere la fauna selvatica dall'attraversamento di vie di comunicazione
- andamento della consistenza numerica delle principali specie preda in rapporto al medesimo dato riferito al predatore oggetto di controllo
- valutazione dei sistemi di prevenzione eventualmente adottati nelle aree di intervento.

Ai sensi dell'art. 19 ter L. 157/92, così come declinato dal DM Piano straordinario del 2023, l'attuazione dei piani di controllo è coordinata da Regione Lombardia attraverso un apposito gruppo regionale di coordinamento che si raccorda con i corpi di Polizia provinciale e della Città metropolitana, cui spetta il coordinamento operativo degli interventi.

L'attivazione del Piano avviene con le modalità di seguito definite, da parte dei soggetti

individuati, anche in assenza di richieste di indennizzo di danni da parte dei proprietari e conduttori dei fondi, fermo restando che i competenti Corpi di Polizia provinciale e della Città metropolitana di Milano potranno, in ogni caso, attivarsi di propria autonoma iniziativa. Le richieste di intervento devono essere presentate agli Uffici regionali Agricoltura Foreste Caccia e pesca competenti per territorio:

- a seguito di specifica richiesta, alle sedi territoriali AFCP di Regione Lombardia competenti per territorio, del proprietario o conduttore del fondo sul quale insistono le colture sensibili ai danni;
- a seguito di diretta segnalazione della struttura AFCP competente per territorio con riferimento all'evoluzione dei danni evidenziati e a seguito di indicazioni o allerte in merito a particolari aree del territorio anche da parte delle associazioni agricole;
- negli istituti faunistici quali ZRC e ZRA, a seguito di richiesta dei comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, nonché a seguito di richiesta degli istituti venatori privati (AFV – AATV) o altri istituti faunistici previsti ex legge 157/92, dalla legge regionale 26/93 e dalle norme regolamentari d'attuazione, per attività di gestione faunistica anti predatoria, al fine di tutelare il patrimonio faunistico sia in termini di popolazione nel suo complesso sia in termini di patrimonio genetico autoctono con lo scopo di migliorare la fitness delle popolazioni (in particolare lepre, starna, pernice rossa, fagiano e galliformi alpini) .
- per questioni di igiene e sanità pubblica, di sicurezza e di tutela del patrimonio culturale artistico a seguito di segnalazione delle amministrazioni comunali, che, su conforme parere del personale ATS competente per territorio e di intesa con gli uffici regionali AFCP potranno aderire ai piani regionali per quelle specie la cui presenza risulta essere impattante all'interno di centri abitati.
- a seguito di richiesta dell'ente gestore di area protetta o del sito Natura 2000 alla competente struttura AFCP regionale (fatto salvo quanto previsto al punto 15).

Gli uffici regionali competenti per territorio provvederanno ad effettuare verifiche e riscontri a posteriori rispetto alle attività valutando l'efficacia delle stesse in termini di riduzione dei danni e delle criticità. Alle Polizie provinciali/metropolitana spettano le verifiche delle condizioni operative e di sicurezza.

9. Metodi di intervento

Alla luce delle modifiche apportate all'art. 19 della L. 157/92, per le attività di controllo e contenimento delle specie, sono consentite le seguenti tecniche e modalità applicative, ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato al Decreto 13 giugno 2023:

- a) reti, gabbie e trappole di cattura con abbattimento diretto in situ mediante arma da sparo o con trasferimento presso recinto/struttura dedicata alla sosta/quarantena/abbattimento, quest'ultimo effettuato mediante arma da sparo;
- b) abbattimenti selettivi diurni/notturni, da appostamenti fissi o temporanei, alla cerca da autoveicoli, natanti o a piedi, mediante arma da sparo e avvalendosi altresì di altri tipi di armi nonché di ausili, tra cui:
 - fucile con canna ad anima liscia o rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica classificate come armi da caccia o armi sportive, preferibilmente con

munizionamento non contenente piombo. Salvo quanto diversamente disposto dalle normative vigenti in materia di armi, per i fucili con canna ad anima rigata è consentito l'utilizzo di ogni calibro, anche con diametro del proiettile inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40, anche utilizzando strumenti per l'attenuazione del rumore;

- arco tradizionale (longbow, flatbow, ricurvo) di potenza non inferiore a 50 libbre a 28 pollici di allungo e arco compound di potenza non inferiore a 45 libbre a 28 pollici di allungo e frecce con punta munita di lame;
- armi da sparo e fucili ad aria compressa, di potenza anche superiore ai 7,5 Joule;
- strumenti per telenarcosi (fucili, cerbottane);
- strumenti per coadiuvare l'osservazione e il riconoscimento degli animali (binocolo, cannocchiali, ottiche a imaging termico, intensificatori di luce e visori a infrarossi dotati di telemetro laser);
- camera di induzione per eutanasia;
- strumenti di videosorveglianza nel rispetto delle normative e disposizioni in materia di privacy e trattamento dei dati personali;
- falco (unicamente per le specie autoctone delle famiglie degli *Accipitridae*, *Falconidae*, *Strigidae* e *Tyonidae*);
- richiami acustici, sia elettronici che meccanici;
- stampi e richiami impagliati, anche di specie diverse da quella oggetto di controllo;
- richiami vivi unicamente della specie oggetto di controllo, purché siano detenute ed utilizzate nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di benessere animale;
- esche alimentari/olfattive attrattive (foraggiamento attrattivo, opportunamente regolamentato).

Eventuali limitazioni alle tecniche, mezzi e ausili di controllo sopra citati, in funzione delle singole specie, sono indicate per ciascuna di esse nelle relative schede specifiche successive e potranno essere previste negli specifici piani di controllo. Eventuali restrizioni o limitazioni nei metodi applicabili saranno comunque indicate dalle Polizie Provinciali e della Città metropolitana, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo. Relativamente alle aree protette, nelle rispettive autorizzazioni potranno essere indicate le limitazioni connesse con le esigenze di tutela delle specie non target di rilevante interesse biologico. Nelle schede specie-specifiche saranno altresì individuati l'ambito territoriale ed i periodi di intervento.

10. Soggetti competenti per l'attuazione del coordinamento

Presso la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia, su scala regionale viene istituito il Gruppo di coordinamento delle attività del piano straordinario di gestione della fauna selvatica.

Il Gruppo regionale di coordinamento, coordinato dal dirigente della U.O. Politiche ittiche, Faunistico Venatorie, Foreste e Montagna di Regione Lombardia, è composto da funzionari regionali, anche prestanti servizio presso le sedi territoriali e da uno o più componenti le Polizie provinciali e può avvalersi del supporto e della partecipazione di tecnici o altri soggetti competenti per le materie e attività attribuite. Le attività del Gruppo di Coordinamento possono prevedere la presenza e la partecipazione di rappresentanti delle aree protette ex L 394/91 e

dei Siti Natura 2000 per migliorare l'operatività delle attività di controllo faunistico tra i soggetti coinvolti.

Il Gruppo monitora il conseguimento degli obiettivi previsti, attraverso l'armonizzazione delle modalità e delle tempistiche di intervento dei soggetti preposti, al fine di garantire un approccio uniforme ed efficace nella gestione della fauna selvatica a livello regionale, provvede alle segnalazioni agli organi competenti in caso di inerzia nello svolgimento dei compiti assegnati e ad avviare l'esercizio del potere sostitutivo. È nominato con provvedimento del Direttore generale della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste di Regione Lombardia, che determina, tra l'altro, composizione, durata, compiti specifici e modalità di funzionamento.

11. Soggetti competenti per l'attuazione degli interventi

A garanzia dell'efficacia ed efficienza delle azioni di abbattimento e/o cattura, Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 19 ter della legge 157/92 e del Piano Straordinario di cui al DM 13/6/2023, con riferimento alla sentenza n. 21 del 2021 della Corte Costituzionale e all'articolo 41 LR 26/93, cura la formazione degli operatori affinché si operi si minimizzino rischi di impatti indesiderati sull'ambiente, si assicuri un'elevata efficacia degli interventi e si garantisca adeguata sicurezza di lavoro. La formazione ha lo scopo di implementare la capacità degli operatori di individuare le specie sul territorio, comprendere i possibili movimenti degli animali, riconoscere gli individui e le classi sulle quali è necessario intervenire al fine di ottenere un risultato di riduzione delle presenze, ed individuare gli strumenti più idonei per intervenire con selettività ed efficienza. Gli operatori delegati al controllo devono aver frequentato specifici corsi di formazione conformi a programmi predisposti da ISPRA e superato una prova finale di abilitazione. Per gli operatori già formati Regione Lombardia valuterà la necessità di un aggiornamento della formazione posseduta alla luce dei contenuti dello schema di programma di corso per operatori del controllo predisposto da ISPRA. I corsi di formazione possono essere organizzati da enti pubblici ed enti di formazione, da professionisti, associazioni agricole, venatorie, di protezione ambientale, dagli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia e da altri soggetti idonei attivi negli ambiti interessati.

Il coordinamento operativo degli interventi e la verifica delle condizioni operative e di sicurezza spettano alle Polizie provinciali e della Città Metropolitana, che si raccordano con le strutture AFCP di Regione Lombardia attraverso incontri di coordinamento a livello territoriale che coinvolgono, con cadenza almeno mensile, il responsabile della vigilanza provinciale/metropolitana e il dirigente dell'AFCP di riferimento. Il Gruppo regionale di coordinamento viene informato, può fornire indirizzi e indicazioni e partecipare agli incontri.

Secondo gli indirizzi del Gruppo regionale di coordinamento le Strutture AFCP definiscono con le Polizie provinciali/metropolitane, valutando le specificità e le condizioni territoriali, nonché le esigenze di interventi puntiformi o routinari e strutturati, le tempistiche di attuazione degli interventi di controllo. In caso di inerzia delle Polizie provinciali/metropolitane nel coordinamento operativo delle attività di controllo, il Gruppo regionale di coordinamento si riserva di sollecitare il potere sostitutivo di Regione, che assegna un congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale, demanda ad altro soggetto competente l'attuazione degli interventi secondo quanto previsto dal punto 2 del D.M. 13/6/2023.

In Regione Lombardia gli interventi di controllo possono essere effettuati da:

- La Polizia provinciale, e polizia di Città Metropolitana di Milano
- Polizia dei singoli comuni;
- Le Guardie Venatorie Volontarie (GVV) delle Province e di Città Metropolitana di Milano e delle Associazioni venatorie (AAVV)
- Le guardie venatorie di Aziende agri turistico venatorie e faunistico venatorie;
- Operatori professionali privati raggruppati in cooperative, società e Associazioni temporanee di impresa e/o singoli professionisti;
- cacciatori/operatori/, indipendentemente dall'Ambito territoriale o dal Comprensorio Alpino in cui risultano iscritti nonché dalla forma di caccia da questi prescelta;
- proprietari e conduttori dei fondi

Fatti salvi gli appartenenti ai Corpi di Polizia provinciale/Metropolitana gli operatori demandati al controllo devono aver frequentato specifici corsi di formazione conformi a programmi predisposti da ISPRA e superato una prova di abilitazione, oltre ad essere muniti di licenza porto di fucile uso caccia nel caso di abbattimenti con armi da fuoco. Sono fatti salvi altresì i proprietari o conduttori dei fondi, gli agenti venatori volontari provinciali, le guardie comunali e le guardie dipendenti dalle aziende faunistico venatorie, purché muniti di licenza di porto di fucile uso caccia.

Tenuto conto anche delle statuizioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 21/2021, ribadite nella sentenza n. 116/2021, non si ravvisa la necessità che i proprietari o conduttori dei terreni che intendono avvalersi della facoltà di attuare piani di controllo della fauna sui propri terreni, nel caso di catture selettive in vivo mediante gabbie-trappola, dispongano dell'licenza di caccia poiché le tecniche di soppressione previste dopo la cattura non la rendono necessaria. I suddetti operatori dovranno agire nel rispetto del presente Piano.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo gli operatori, non appartenenti ad Amministrazioni Pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico. Le figure deputate all'attuazione del presente Piano possono afferire anche a ditte private.

12. Raccolta dati

Regione Lombardia introdurrà, per le attività di controllo faunistico, sistemi informatici per la geolocalizzazione, registrazione e trasmissione in tempo reale ai soggetti interessati dei dati dei prelievi in controllo, quali app o altri strumenti informatici.

Sino all'introduzione dei sopradetti strumenti i dati relativi alle attività di controllo faunistico dovranno essere raccolti, trasmessi ed elaborati secondo quanto sotto riportato.

I dati di abbattimento sono primariamente raccolti dagli operatori a seconda dell'ambito di azione e successivamente trasmessi alle Polizie provinciali e della Città metropolitana, che provvederanno alla verifica e alla loro comunicazione ai competenti uffici regionali- secondo le tempistiche definite da Regione Lombardia. Al termine di ogni operazione, a prescindere dalla modalità impiegata, gli operatori autorizzati dovranno comunicare alla Polizia provinciale/metropolitana i seguenti elementi minimi:

Nel caso di abbattimento con arma da fuoco:

- nome e cognome dell'operatore;
- codice fiscale dell'operatore;
- località e data dell'intervento;
- numero di soggetti abbattuti per specie;
- destinazione delle carcasse.

Nel caso di cattura e successivo abbattimento con l'esclusivo utilizzo delle gabbie:

- nome e cognome dell'operatore;
- codice fiscale dell'operatore;
- località e data dell'intervento;
- tipo di gabbia utilizzata;
- numero di soggetti catturati e soppressi per specie;
- destinazione delle carcasse.

Le comunicazioni tra i vari soggetti avverranno secondo modalità indicate da Regione, preferendosi le comunicazioni via mail o altre modalità digitalizzate di comunicazione speditiva. Le tempistiche delle comunicazioni saranno definite al fine di consentire la puntuale verifica degli abbattimenti effettuati, tenuto conto delle disponibilità organizzative e operative dei diversi soggetti.

La Polizia provinciale/metropolitana invia ai competenti uffici di Regione Lombardia entro il 31 gennaio di ogni anno il resoconto dell'attività di controllo effettuata nell'anno precedente, riportante per ciascun mese: il numero di interventi, i collaboratori eventualmente impiegati, il numero di capi abbattuti suddivisi per specie, il Comune, la località e l'Istituto faunistico-covenatorio interessato (ZRC, Oasi di protezione, AFV, ecc.) su apposita scheda predisposta dal competente ufficio regionale.

Per monitorare la dinamica dei danni prodotti dalla fauna selvatica, Regione implementa una specifica banca dati articolata a livello regionale dei danni segnalati, suddivisi per tipologia di danno (colture agricole, sinistri stradali, ecc.), per specie agente di danno e per istituto di gestione, in cui si registri ciascun evento. Ciò consentirà di acquisire un quadro puntuale della dinamica dei fenomeni consentendo di localizzare possibili cluster di concentrazione spaziale e temporale e permettendo inoltre di monitorare le dinamiche nel corso degli anni e il loro variare anche a seguito delle azioni di controllo.

I dati dei monitoraggi sulle popolazioni target, degli abbattimenti e dei danni, opportunamente correlati ed elaborati, forniranno elementi valutativi circa il conseguimento degli obiettivi del piano e la sua efficacia.

Il gruppo di coordinamento regionale coordina le attività a scala regionale, al fine di armonizzare le modalità e le tempistiche di intervento tra tutti gli istituti di gestione presenti sul territorio e raggiungere gli obiettivi previsti, occupandosi, altresì di:

- assicurare la corretta raccolta e verifica dei dati di abbattimento e cattura, centralizzando l'informatizzazione dei dati in una banca dati regionale
- implementare un sistema di monitoraggio continuo della dinamica dei danni di qualunque tipologia siano, per identificare tempestivamente i cluster di loro

concentrazione spaziale e temporale

- organizzare attività di formazione e aggiornamento per gli operatori coinvolti nelle operazioni di abbattimento e cattura, assicurando l'adozione delle migliori pratiche e l'adeguamento alle normative vigenti.

13. Reporting annuale

Al termine del periodo di attivazione dei piani di controllo, le strutture regionali AFCP redigono un documento di rendicontazione che valuti lo sforzo effettuato rispetto ai risultati ottenuti. Questo documento include la verifica dei metodi alternativi adottati, l'andamento e la sostenibilità dei danni, i risultati dei monitoraggi, il numero di individui abbattuti, gli operatori coinvolti, ecc. Il documento viene trasmesso al Gruppo di coordinamento per le conseguenti valutazioni. Tale rendicontazione consente di apportare eventuali aggiustamenti e modifiche alle azioni future.

Regione provvede annualmente a trasmettere ad ISPRA un report sui risultati conseguiti nell'ambito dei piani regionali realizzati negli ATC e nei CAC, inclusi gli istituti faunistico venatori a tutela della fauna selvatica e quelli a gestione privata, al fine di permettere una comprensione dello stato di avanzamento delle strategie di gestione e degli sforzi attuati sulla base del formato stabilito dal predetto Istituto.

14. Destinazione dei capi abbattuti

Le carcasse sono smaltite conformemente al Regolamento (CE) 1069/2009 e s.m.i. ovvero possono essere inviate, per i successivi usi consentiti, ad un impianto di smaltimento e/o utilizzo, direttamente o attraverso punti di raccolta e stoccaggio oppure possono essere infossate.

Lo smaltimento delle carcasse per determinate specie oggetto di controllo, in caso di esiguità del numero degli esemplari abbattuti nei singoli interventi di controllo e/o le modeste dimensioni corporee, può essere eseguito attraverso infossamento, qualora il recupero delle carcasse, per il successivo smaltimento, sia particolarmente impegnativo e/o oneroso. Tale modalità deve essere autorizzata dal Sindaco, sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ATS territorialmente competente. Salvo diverse indicazioni delle ATS competenti per territorio, si potrà pertanto procedere allo smaltimento delle carcasse mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 centimetri in un terreno adeguato a evitare contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente. Qualora, per le condizioni dell'habitat e in via del tutto eccezionale, non sia possibile recuperare le carcasse degli animali abbattuti, queste potranno essere lasciate in loco così come previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) che esclude dall'ambito di applicazione del regolamento stesso i corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione.

Con riferimento alla sorveglianza veterinaria e considerata l'importanza di tale operatività nei confronti della salute pubblica, è necessario attuare il monitoraggio sulla diffusione della WND. Pertanto, alcuni campioni di capi di corvidi abbattuti dovranno essere recapitati dagli operatori all'IZSLER o all'ATS competente per territorio con l'apposita scheda di consegna compilata. Su indicazione e in accordo con le autorità veterinarie si procederà allo smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti ai sensi del presente Piano. Per quanto riguarda le altre specie oggetto dei piani di controllo andranno effettuati gli eventuali monitoraggi sanitari di cui al "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica"

approvato con Decreto n. 13852 del 18 ottobre 2021.

Per quanto attiene agli ungulati, possono essere assegnati agli operatori un numero massimo di capi per anno solare senza distinzioni di sesso o classi di età di cui l'operatore può disporre in applicazione delle disposizioni regionali in materia di igiene e commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica. Questi capi dovranno comunque essere sottoposti agli accertamenti sanitari come previsto dalla normativa regionale in vigore. Gli ulteriori capi o comunque tutti i capi, qualora non vengano assegnati agli operatori del controllo, andranno conferiti ai Centri di Lavorazione della Selvaggina, per i controlli previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, ai sensi dei Regolamenti CE 853/2004 e 1375/2015, nonché delle disposizioni regionali in materia sanitaria e di salubrità delle carni di selvaggina selvatica.

15. Il controllo faunistico all'interno delle aree naturali protette e dei siti Natura 2000

Nelle aree naturali protette di cui alla legge n. 394/91 e alla l.r. n. 86/83, il controllo della fauna selvatica compete all'ente gestore, considerata la necessità di rispettare gli equilibri ecologici che caratterizzano tali istituti. L'art. 11 comma 4, della legge n. 394 del 1991 prevede infatti che nelle aree protette di carattere nazionale eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco e che gli stessi debbano avvenire «per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco ed essere attuati dal personale dell'ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente parco stesso». Per quanto riguarda le aree protette regionali, l'art. 22, comma 6 della medesima legge prevede che eventuali prelievi faunistici e abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco ovvero, qualora non vi sia il regolamento, in conformità alle direttive regionali «per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati da personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso ente». Gli enti gestori per l'attuazione del controllo possono dunque avvalersi, oltre che di proprio personale d'istituto, anche di operatori opportunamente formati, di ditte specializzate o di proprietari e conduttori delle aziende agricole presenti nell'area naturale protetta, anch'essi opportunamente formati a cura dell'ente gestore. Ove le capacità operative degli enti gestori risultino limitate da elementi ostativi di qualsiasi natura, gli stessi, fermo restando il rispetto della propria autonomia gestionale, potranno aderire ai piani di controllo delle singole specie in atto all'esterno dell'area naturale protetta di competenza, definendo forme di collaborazione con i Corpi di Polizia provinciale/metropolitana responsabili del coordinamento operativo dell'attuazione dei piani di controllo al di fuori delle aree naturali protette, in raccordo con Regione Lombardia. Appare comunque necessario l'impiego di metodi di controllo che riducano al minimo il potenziale disturbo alla fauna selvatica presente all'interno dell'area naturale protetta.

Nei siti Natura 2000, il controllo della fauna selvatica compete all'ente gestore e si svolge ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, a seconda che il sito si trovi all'interno di un'area naturale protetta di cui alla legge n. 394/91, di un istituto a tutela della fauna selvatica di cui alla legge n. 157/92 o sul territorio a caccia programmata (ATC e CAC) o a gestione privata (AFV e AATV), fatte salve le misure di salvaguardia sito-specifiche e l'autonomia gestionale esercitata da ciascun ente gestore. Ove le capacità operative degli enti gestori di siti non inclusi in aree naturali protette, risultino limitate da elementi ostativi di qualsiasi natura, gli stessi, fermo restando il rispetto della propria autonomia gestionale, potranno aderire ai piani di

controllo delle singole specie in atto all'esterno del sito di competenza, definendo forme di collaborazione con i Corpi di Polizia provinciale/metropolitana responsabile del coordinamento operativo dell'attuazione dei piani di controllo al di fuori delle aree naturali protette, in raccordo con Regione Lombardia.

Nel caso in cui gli enti gestori delle aree naturali protette e dei siti Natura 2000 non si adeguino al piano regionale, Regione Lombardia si riserva la possibilità di intervenire con poteri sostitutivi per l'attuazione del piano come disposto al punto 2.9 del decreto 13 giugno 2023.

16. Indicazioni per le diverse specie

Le specie che necessitano di controllo sono quelle di seguito elencate, fatta salva la possibilità di successive integrazioni.

- Corvidi (Cornacchia grigia - *Corvus corone cornix*, Cornacchia nera – *Corvus corone corone*, Gazza, *Pica pica*- Ghiandaia *Garrulus glandarius*)
- Piccione domestico (*Columba livia* forma domestica).
- Storno (*Sturnus vulgaris*)
- Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)
- Minilepre (*Sylvilagus floridanus*)
- Volpe (*Vulpes vulpes*)
- Daino (*Dama dama*)
- Cervo (*Cervus elaphus*)
- Capriolo (*Capreolus capreolus*)

Per quanto attiene il cinghiale (*Sus scrofa*), il cormorano e le specie esotiche invasive (IAS) si rimanda alla specifica disciplina.

Procedure per il controllo dei Corvidi: Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Cornacchia nera (*Corvus corone*), Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

Status e distribuzione
Specie autoctone di ampia diffusione in tutto il territorio regionale. La cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>) è sedentaria e nidifica prevalentemente in campagne coltivate, parchi urbani e giardini alberati, occupando un vasto areale. La cornacchia nera (<i>Corvus corone</i>) è uniformemente distribuita sull'arco alpino e prealpino lombardo e il suo areale si sovrappone parzialmente con quello della cornacchia grigia. La gazza (<i>Pica pica</i>) è una specie sedentaria pressoché ubiquitaria nell'intero territorio regionale, con picchi di concentrazione nella fascia altimetrica meno elevata soprattutto nelle aree agricole suburbane. In Lombardia, la ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>) è presente ovunque, con una maggiore densità di popolazione nella fascia sub-collinare e montana occupata da zone incolte alternate a frutteti e vigneti.
Fattori di conflitto e obiettivi del controllo

L'espansione numerica di queste specie causa problemi di asporto di parti di coltivazioni per l'approvvigionamento alimentare, interferenza con la produttività naturale di altre specie per la predazione di nidiacei/giovani/uova e trasmissione di patologie (West Nile Disease). Gli obiettivi del controllo sono la riduzione dei danni alle colture agricole, la limitazione dell'impatto da predazione sulle altre specie selvatiche e la tutela della biodiversità faunistica.

Tecniche di monitoraggio

- monitoraggio invernale dei nidi lungo percorsi campione (dicembre-febbraio), quando gli alberi sono privi di copertura fogliare;
- verifica dell'occupazione dei nidi già individuati in periodo primaverile (aprile-maggio).
- monitoraggi campione con cadenza annuale delle principali specie preda (Fasianidi e Leporidi) tramite conteggio primaverile al canto e a vista dei maschi di fagiano, avvistamento diretto della dimensione media delle nidiate di fagiano e rilevamento notturno della lepre con sorgenti di luce (da ripetersi in due periodi nell'arco annuale: Autunnale, primaverile).

Metodi alternativi applicabili

I principali interventi per la difesa delle produzioni agricole sono:

- dissuasori acustici, olfattivi e visivi
- uso di prodotti repellenti per trattamento preventivo sementi
- reti di copertura e protezione

Gli strumenti attualmente disponibili per la difesa delle colture risultano poco efficaci o hanno un effetto limitato nel tempo. La promozione di boschetti e siepi può ridurre la presenza dei corvidi, che preferiscono aree aperte e sicure. Il controllo numerico con finalità anti-predatorie deve essere attuato limitando le immissioni di selvaggina in zone come Zone Ripopolamento e Cattura e Aziende Faunistico-Venatorie, favorendo invece interventi di riqualificazione faunistica.

Area e periodi di intervento

Tutto il territorio regionale in cui siano richiesti interventi di controllo e ravvisate le seguenti condizioni:

- danni alla produzione agricole ed alle opere agricole;
- danni alle attività zootecniche (specie avicole, piccoli mammiferi, asportazione di semi da depositi/mangiatoie) sia di tipo imprenditoriale che amatoriale;
- danni alla riproduzione di specie selvatiche di interesse conservazionistico;
- danni riscontrati a specie di interesse venatorio (Galliformi o lepre) negli istituti/aree finalizzati all'incremento naturale delle popolazioni.

Per quanto riguarda il contenimento dell'impatto predatorio, questo potrà riguardare prioritariamente le ZRC e le aziende faunistico venatorie, con esclusione degli istituti ove si attuano immissioni di selvaggina di allevamento e d'importazione e, in generale, nelle oasi di protezione. I prelievi si svolgeranno prevalentemente nei seguenti periodi:

- 1° marzo – 30 settembre: con finalità di limitazione dei danni alle colture;
- 15 marzo – 31 agosto: con finalità anti-predatorie (non compatibile con il contestuale svolgimento di immissioni delle specie di interesse cinegetico).

Metodi di prelievo

Le attività di controllo si svolgono prevalentemente con le seguenti metodologie:

- trappole selettive “Larsen” o “Letter Box” e successiva soppressione tramite disarticolazione delle vertebre cervicali;
- abbattimento diretto con arma da fuoco (fucile ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20) di soggetti al di fuori dei nidi.
- Carabina ad aria compressa di potenza superiore a 7,5 joule dotata di ottica su calibro non inferiore 6,35 mm per i soli componenti del corpo di polizia provinciale

Procedure per il controllo del piccione domestico (*Columba livia* forma domestica)

Status e distribuzione

Il piccione domestico (*Columba livia* forma domestica) sta conoscendo incrementi importanti delle presenze e della distribuzione su ampie porzioni del territorio nazionale e regionale sapendosi adattare rapidamente alle caratteristiche degli insediamenti urbani e diventando quindi una delle specie aviarie più diffuse nelle città. La specie conosce un elevato potenziale biotico, che vede in media una coppia riprodursi 4 volte all'anno con punte di 9 covate annue.

Fattori di conflitto e obiettivi del controllo

La marcata crescita numerica e distributiva che il piccione domestico ha fatto registrare nel corso degli ultimi decenni costituiscono elementi favorevoli all'insorgenza di conflitti con aspetti della vita cittadina e più in generale nel rapporto uomo/animale. Le interazioni negative che più comunemente il piccione di città può esercitare sono:

- ambientale: compromettendo l'igiene urbana e danneggiando monumenti con le defezioni;
- igienico-sanitaria: poiché può ospitare patogeni, sebbene il rischio per l'uomo sia limitato se si seguono le norme igieniche;
- minaccia per la biodiversità: ibridandosi con i piccioni selvatici e alterandone il pool genetico;

- ecologica: competendo con altre specie per i siti riproduttivi,
- agricola: danneggiando coltivazioni e prodotti stoccati;
- aeroportuali: aumentando il rischio di bird strike nelle aree aeroportuali.

Gli obiettivi del controllo sono la tutela della biodiversità faunistica, la migliore gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo, la sicurezza sanitaria, la tutela del patrimonio storico-artistico, delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, della pubblica incolumità e della sicurezza aeroportuale.

Tecniche di monitoraggio

È opportuno condurre monitoraggi standardizzati a intervalli regolari per stimare la popolazione di colombe nelle aree urbane, così da valutare l'andamento delle popolazioni e gli effetti delle misure gestionali adottate. Questi conteggi, che possono essere eseguiti come indici di abbondanza relativa (IKA) piuttosto che censimenti esaustivi, dovrebbero essere effettuati almeno una volta l'anno, preferibilmente in autunno (dopo la stagione riproduttiva) e a fine inverno (prima della riproduzione). Più della tecnica, è essenziale mantenere un approccio standardizzato, con metodi, tempistiche e transetti costanti.

Metodi alternativi applicabili

Per prevenire danni alle coltivazioni durante semina e maturazione, si possono usare cannoncini a gas temporizzati e sagome dissuasive e palloni Predator, sebbene l'efficacia di queste tecniche sia limitata nel tempo. Nei siti industriali e magazzini di stoccaggio, è importante installare sistemi di dissuasione, come reti e pannelli basculanti con sensori, per impedire l'accesso dei volatili e proteggere le risorse alimentari. Le misure alternative per contenere i piccioni domestici in ambito urbano includono la riduzione delle risorse alimentari e riproduttive, vietando la somministrazione di cibo nei luoghi pubblici e chiudendo l'accesso ai siti di nidificazione negli edifici pubblici, privati e abbandonati.

Area e periodi di intervento

Per il piccione domestico non si prevede un periodo specifico di abbattimento.

- in aree urbane/urbanizzate o siti industriali, per ragioni di igiene pubblica, tutela del patrimonio storico/artistico o tutela della biodiversità, si privilegia il periodo autunnale e invernale;
- in prossimità di fabbricati rurali ad uso agricolo quali stalle e magazzini di stoccaggio di granaglie l'intervento potrà durare per tutto l'anno onde prevenire la contaminazione fecale di alimenti e per salvaguardare l'integrità dei prodotti depositati nei silos o magazzini;
- nelle aree agricole, al fine di ridurre/prevenire i danni alle colture, in corrispondenza con i periodi di danneggiamento alle colture e prioritariamente nei periodi della semina e della raccolta di colture suscettibili di asporto.

Metodi di prelievo

Le attività di controllo si svolgono prevalentemente con le seguenti metodologie: In ambito urbano prioritariamente:

- Reti o gabbie-trappola selettive di cattura in vivo attivate con esca alimentare.
- Carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 joule dotata di ottica su calibro non inferiore a 6,35 mm per i soli componenti del Corpo di Polizia Provinciale.

In ambito rurale:

- Reti o gabbie-trappola selettive di cattura in vivo attivate con esca alimentare in situazioni particolari (difficoltà di sparo per problemi di sicurezza o per eccessiva vicinanza a strutture danneggiabili o per eccessivo rumore);
- Abbattimento diretto con fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20, in prossimità di colture passibili di danneggiamento, di allevamenti, di magazzini o di siti industriali. È altresì consentito l'uso di stampi o sagome con funzione di richiamo dei volatili.

- Carabina ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 joule dotata di ottica su calibro non inferiore a 6,35 mm per i soli componenti del Corpo di Polizia Provinciale.

Procedure per il controllo dello storno (*Sturnus vulgaris*)

Status e distribuzione
<p>Lo storno (<i>Sturnus vulgaris</i>) è classificato come Least Concern secondo la IUCN Red List, con una popolazione stabile a livello globale. Tuttavia, a livello europeo, si è registrato un declino della specie mentre in Italia la popolazione di storno è rimasta stabile negli ultimi 20 anni. In Lombardia, recenti monitoraggi evidenziano un lieve calo delle coppie nidificanti, seppur marginalmente significativo. L'Italia si trova in una posizione strategica per lo svernamento dello storno, che accoglie grandi quantità di individui provenienti dall'Europa settentrionale e orientale. In Lombardia, la specie è molto comune nelle aree urbane e agricole, con picchi massimi durante i periodi di migrazione primaverile e autunnale. Lo storno è adattabile e sfrutta una varietà di habitat, dalle zone agricole ai parchi cittadini, nutrendosi principalmente di insetti e frutta, ma anche di colture cerealicole, semi e scarti alimentari umani.</p>
Fattori di conflitto e obiettivi del controllo
<p>Lo storno è considerato una delle specie aviarie più problematiche per l'agricoltura in Lombardia. I danni maggiori si registrano nelle coltivazioni di frutta (soprattutto uva, olive, ciliegie) e cereali (mais, girasole). Gli storni possono compromettere interi raccolti in breve tempo, poiché si radunano in gran numero per nutrirsi. Le principali aree di conflitto riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Agricoltura: distruzione di colture di frutta e cereali durante i periodi di migrazione e svernamento. • Aree urbane: i grandi stormi di storni che si radunano nelle città possono creare problemi di igiene pubblica e danneggiare edifici e monumenti con le deiezioni. • Minaccia alla biodiversità: lo storno è noto per competere con altre specie di uccelli per i siti di nidificazione e alimentazione, specialmente in aree urbane e agricole. Gli obiettivi del controllo sono principalmente la riduzione dei danni agricoli e la mitigazione dell'impatto sugli ecosistemi urbani e naturali. Viene data priorità alla protezione delle colture e alla riduzione dei rischi igienico-sanitari in aree densamente popolate.
Tecniche di monitoraggio
<p>Il monitoraggio delle popolazioni di storno è necessario per pianificare le azioni di controllo.</p> <p>Le principali tecniche includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio dei danni alle colture agricole nel corso degli anni. • monitoraggi standardizzati a intervalli regolari per stimare la popolazione di storni nelle aree urbane, così da valutare l'andamento delle popolazioni e gli effetti delle misure gestionali adottate. Questi conteggi, che possono essere eseguiti come indici

<p>di abbondanza relativa (IKA) piuttosto che censimenti esaustivi, dovrebbero essere effettuati almeno una volta l'anno.</p>
<p>Metodi alternativi applicabili</p>
<p>Oltre ai metodi di controllo diretto, esistono tecniche alternative per limitare i danni causati dagli storni. Tuttavia, questi metodi presentano un'efficacia variabile e richiedono una gestione costante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dissuasori visivi e acustici: l'uso di sistemi sonori (cannoncini a gas, riproduzioni di versi di rapaci) e visivi (falchi artificiali, palloni Predator, nastri riflettenti) può ridurre temporaneamente la presenza di storni in aree agricole. Tuttavia, la loro efficacia diminuisce col tempo a causa dell'abituazione degli uccelli. • Coperture fisiche: le reti di protezione installate sopra vigneti o frutteti sono una misura efficace, anche se costosa e di difficile applicazione su larga scala. Queste coperture impediscono l'accesso degli storni alle coltivazioni durante i periodi critici. • Ridurre l'accesso ai siti di nidificazione e rifugio in città (potatura di alberi, utilizzo di reti protettive su edifici) può ridurre la concentrazione di stormi nei centri urbani.
<p>Area e periodi di intervento</p>
<p>Gli interventi di controllo dello storno devono essere principalmente concentrati nei periodi e nelle aree di massimo impatto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree agricole: nelle coltivazioni di frutta e cereali, soprattutto durante la maturazione e la raccolta delle colture sensibili. I periodi critici sono l'estate (giugno-agosto) per le coltivazioni di frutta e l'autunno (settembre-ottobre) per le colture cerealicole. • Aree urbane: durante l'autunno e l'inverno, quando gli stormi si radunano per svernare in grandi dormitori. Gli interventi mirano a ridurre la concentrazione di uccelli nei luoghi pubblici e a mitigare i danni a edifici e monumenti storici.
<p>Metodi di prelievo</p>
<p>Le attività di controllo diretto prevedono il prelievo selettivo degli storni in conformità con la normativa regionale e nazionale. I metodi principali includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abbattimento selettivo con fucile: in aree agricole dove i danni sono significativi, l'abbattimento con fucile a canna liscia di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20, è autorizzato durante la stagione di caccia e in periodi specifici per ridurre il numero di individui sulle coltivazioni danneggiabili o in prossimità delle stesse. • Cattura con reti o gabbie: nelle aree urbane o vicino a strutture sensibili (abitazioni, ospedali, scuole), dove l'abbattimento con armi da fuoco non è praticabile. Le trappole devono essere posizionate e gestite con attenzione per evitare la cattura accidentale di altre specie.

Procedure per il controllo del coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

Status e distribuzione
In Lombardia, il coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>) è presente principalmente nelle aree collinari e di pianura, dove predilige habitat caratterizzati da terreni sabbiosi o a vegetazione rada, come pascoli, margini di boschi e zone agricole. Le sue popolazioni possono variare notevolmente a seconda delle condizioni ambientali, con fasi di crescita esplosiva che creano significativi impatti ecologici e agricoli. La specie è caratterizzata da una rapida capacità riproduttiva, con popolazioni che possono raggiungere densità elevate, generando conflitti significativi con le attività agricole. In condizioni favorevoli, il coniglio selvatico scava tane profonde che compromettono la stabilità del terreno e delle infrastrutture.
Fattori di conflitto e obiettivi del controllo
<p>I principali fattori di conflitto riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la perdita puntuale di produzione nei coltivi in fase di crescita e nelle piante da frutto dove viene guastata la corteccia con successivo deperimento della pianta stessa.▪ competizione con altre specie autoctone, come la lepre europea, riducendo la disponibilità di risorse alimentari.▪ vettore di patologie: può trasmettere malattie alle specie autoctone di lagomorfi, con effetti negativi sulla salute della fauna selvatica. <p>L'obiettivo principale del controllo della specie è ridurre i danni alle colture agricole nonché la gestione delle popolazioni per prevenire la competizione con altre specie.</p>
Tecniche di monitoraggio
Il monitoraggio del coniglio selvatico si basa prioritariamente su Indici chilometrici di abbondanza relativa: conteggi effettuati lungo transetti standardizzati, anche di notte, utilizzando fonti luminose
Metodi alternativi applicabili
I metodi alternativi/dissuasivi incruenti non sono previsti
Area e periodi di intervento
Gli interventi per il controllo del coniglio selvatico si concentrano nei territori a caccia programmata, nelle oasi, ZRC e istituti privati, limitatamente alle aree limitrofe alle coltivazioni danneggiate e a quelle suscettibili di danno. Le azioni di contenimento possono essere effettuate durante tutto l'anno, con maggiore intensità nelle fasi di maggior rischio per le colture (primavera ed estate), quando i danni possono essere più significativi.
Metodi di prelievo

I prelievi di conigli selvatici avvengono tramite diversi metodi tra cui:

- Abbattimento diretto con arma da fuoco (fucile ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20), anche notturno con l'ausilio di fonti luminose artificiali.
- Trappole a tunnel e gabbie per la cattura e successiva eliminazione degli esemplari: possono essere utilizzate nelle aree in cui l'abbattimento con armi da fuoco non è praticabile, come le vicinanze di abitazioni o infrastrutture sensibili. Le catture devono essere monitorate e gestite attentamente per evitare la cattura accidentale di altre specie.

Procedure per il controllo della minilepre (*Sylvilagus floridanus*)

Status e distribuzione

La minilepre (*Sylvilagus floridanus*) è una specie alloctona originaria del Nord America e fu introdotta in Italia nel XX secolo. In Lombardia, la specie si è adattata bene alle aree di pianura e collinari, trovando habitat favorevoli nei campi coltivati, ai margini di boschi e in zone ricche di rifugi naturali come siepi e cespugli. Le popolazioni di minilepre possono crescere rapidamente, dato che la specie ha un ciclo riproduttivo veloce, con numerose cucciolate durante l'anno. L'espansione della minilepre ha creato preoccupazioni sia per i danni agricoli sia per la competizione con le specie autoctone, in particolare la lepre europea (*Lepus europaeus*).

Fattori di conflitto e obiettivi del controllo

I principali conflitti causati dalla minilepre includono:

- Danni alle colture agricole: la minilepre danneggia le colture orticole e cerealicole nutrendosi delle piante e scavando nel terreno, scava cunicoli poco profondi, che possono danneggiare anche le infrastrutture agricole e compromettere le risorse idriche locali;
- Competizione con la lepre europea: per risorse alimentari e habitat, mettendo a rischio la biodiversità;
- Vettore di patologie: può trasmettere malattie alle specie autoctone di lagomorfi, con effetti negativi sulla salute della fauna selvatica.

Gli obiettivi del controllo della minilepre includono la riduzione dei danni sulle colture agricole, la salvaguardia delle specie autoctone e la prevenzione della diffusione di patologie.

Tecniche di monitoraggio

Il monitoraggio della minilepre si basa prioritariamente su:

- Indici chilometrici di abbondanza relativa: conteggi su percorsi standardizzati, anche di notte con fonti luminose

Metodi alternativi applicabili

<p>Metodi alternativi per ridurre i danni causati dalla minilepre includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reti interrate: protezione delle aree agricole più sensibili con recinzioni sotterranee anche della singola pianta.
<p><i>Area e periodi di intervento</i></p>
<p>Il controllo viene effettuato nei territori a caccia programmata, nelle oasi, ZRC e istituti privati, limitatamente alle aree agricole danneggiate e a quelle suscettibili di danno e per la rimozione di nuclei che si insediano in corrispondenza di aree urbanizzate. Gli interventi possono essere attuati durante tutto l'anno, anche di notte con l'ausilio di fonti luminose artificiali, con maggiore attenzione nelle stagioni di semina e crescita delle colture sensibili.</p>
<p><i>Metodi di prelievo</i></p>
<p>Il controllo della minilepre può avvenire mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abbattimento diretto con fucile ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e non inferiore al 20; • Trappole a tunnel e gabbie per la cattura e successiva eliminazione degli esemplari: possono essere utilizzate nelle aree in cui l'abbattimento con armi da fuoco non è praticabile, come le vicinanze di abitazioni o infrastrutture sensibili.

Procedure per il controllo della volpe (*Vulpes vulpes*)

<p><i>Status e distribuzione</i></p>
<p>La volpe (<i>Vulpes vulpes</i>) è una delle specie più diffuse e adattabili in Europa, con una distribuzione che copre gran parte delle aree urbane, rurali e montane in Lombardia. La sua capacità di sfruttare una vasta gamma di habitat, dal livello del mare fino alle alte quote montane, le consente di prosperare in ambienti agricoli e naturali, ma anche nelle periferie urbane. La volpe è onnivora e opportunistica, nutrendosi di piccoli mammiferi, uccelli, frutta, insetti e scarti alimentari umani. Negli ultimi decenni, la popolazione di volpi in Lombardia è cresciuta in modo significativo grazie alla ridotta pressione predatoria e alla capacità di sfruttare ambienti modificati dall'uomo.</p>
<p><i>Fattori di conflitto e obiettivi del controllo</i></p>

Nonostante la volpe svolga un ruolo importante nell'ecosistema come predatore opportunisto può creare conflitti con le attività umane, soprattutto in aree rurali e periurbane, poiché predilige prede come pollame, piccoli mammiferi e altri animali da allevamento. La grande capacità adattativa può comportare densità tali da creare squilibri nel rapporto tra specie predatrici e predate. I principali fattori di conflitto includono:

- Danni all'agricoltura: la volpe può predare piccoli animali da cortile (pollame, conigli) e occasionalmente attaccare mammiferi di allevamento di piccole dimensioni.
- Predazione sulla fauna selvatica: la volpe rappresenta una minaccia per alcune specie autoctone, in particolare per le popolazioni di piccoli mammiferi e uccelli di interesse venatorio. In alcune aree, la pressione predatoria esercitata dalla volpe è considerata un fattore di riduzione della biodiversità, soprattutto in ambienti fragili.
- Trasmissione di malattie: la volpe può essere vettore di patogeni come la rabbia e la scabbia sarcoptica, che può diffondersi a specie selvatiche, domestiche e, in rari casi, all'uomo.

L'obiettivo del controllo della volpe è quindi ridurre l'impatto sugli allevamenti e sulla fauna selvatica di interesse venatorio, prevenire danni agli animali di bassa corte e ridurre il rischio sanitario.

Tecniche di monitoraggio

Il monitoraggio delle volpi e delle specie preda è essenziale per comprendere la dinamica delle popolazioni e valutare l'efficacia delle misure di controllo. Le tecniche di monitoraggio più comuni includono metodi diretti e indiretti:

- Transetti notturni: realizzati con l'ausilio di fari, termocamere o visori notturni, lungo percorsi su strada distribuiti in modo sistematico nell'area di interesse.

- Monitoraggio visivo delle tane: individuazione e mappatura delle tane attive, soprattutto nelle aree vicine a siti sensibili come allevamenti o aree di gestione faunistica.
- Analisi dei segni di presenza: tracciamento delle orme e dei segni di attività nelle zone di interesse, come resti di prede o scarti alimentari.
- Fototrappolaggio: utilizzo di fototrappole per monitorare la presenza e i movimenti della volpe nelle aree di intervento, fornendo informazioni sul comportamento e sull'uso del territorio.

Metodi alternativi applicabili

Esistono diversi metodi per mitigare i conflitti con la volpe. Questi includono:

- Sospensione delle immissioni di piccola selvaggina negli istituti faunistici e nei periodi di attuazione del controllo della volpe. Questa misura è volta a ridurre l'attrattiva delle aree per la volpe, limitando il rischio di predazione.
- Protezione degli allevamenti di animali da cortile: è essenziale che gli animali da cortile siano stabulati in strutture dotate di recinzioni anti-predatore, che impediscano alla volpe di scavare e penetrare nei recinti. Inoltre, è raccomandato il ricovero notturno degli animali in strutture chiuse per garantirne la protezione.
- Corretto smaltimento degli scarti di allevamento: gli scarti provenienti da allevamenti industriali o familiari devono essere smaltiti in modo sicuro e a prova di carnivori predatori, per evitare di attirare le volpi nei pressi delle aree agricole.
- Controllo dei rifiuti di origine antropica: è necessario eliminare o proteggere adeguatamente i rifiuti, soprattutto quelli organici, che potrebbero rappresentare una fonte di cibo per le volpi. Una gestione corretta dei rifiuti contribuisce a ridurre la presenza della specie in aree antropizzate.
- Miglioramenti ambientali tesi ad offrire maggiori aree di copertura e rifugio per la piccola selvaggina stanziale nelle aree ove queste risultino carenti

Area di intervento

Gli interventi di controllo della volpe devono essere principalmente mirati e localizzati in specifiche aree di interesse faunistico o agricolo:

- Istituti di gestione faunistica quali ZRC (Zone di Ripopolamento e Cattura), zone di rifugio, centri pubblici e privati di produzione della selvaggina, aree di rispetto, con l'esclusione delle aree in cui si effettuano immissioni di selvaggina e delle oasi di protezione.
- Interventi puntiformi a tutela degli animali di bassa corte
- Zone limitrofe: entro un raggio di 500 metri dalle aree sopra indicate, in cui sia stata accertata la presenza di tane attive di volpe e qualora le istruttorie tecniche dimostrino la necessità di intervento

Metodi di prelievo e periodi di intervento

Gli interventi di controllo della volpe possono essere effettuati durante tutto l'anno, ma devono concentrarsi nei periodi di maggior impatto, come la stagione riproduttiva (primavera) e i mesi in cui si verificano i maggiori danni agli allevamenti (estate e autunno). Il controllo della volpe può avvenire tramite diverse tecniche regolamentate:

- Abbattimento diretto in tana (aprile-agosto): con fucile ad anima liscia di calibro tra il 12 e il 20 e munizione spezzata, e l'ausilio di cani da tana addestrati;
- Abbattimento diretto fuori tana (settembre-marzo): durante questo periodo, l'abbattimento può essere effettuato all'aspetto, con fucile ad anima liscia di calibro

tra il 12 e il 20 con munizione spezzata, senza l'uso di cani e solo in orario diurno. La cerca notturna è consentita con fucili a canna rigata di calibro adeguato e ottiche di mira, anche utilizzando fari montati su autoveicoli;

- Cattura con trappole: in situazioni particolari, come in aree urbane o dove l'uso delle armi è inappropriato, vengono utilizzate trappole selettive per la cattura in vivo della volpe. Le trappole devono essere monitorate regolarmente per evitare la cattura accidentale di altre specie.

Procedure per il controllo del daino (*Dama dama*)

Status e distribuzione
<p>Il daino (<i>Dama dama</i>) è una specie para-autoctona di cervide originaria della regione mediterranea, introdotta principalmente per scopi venatori in Italia in epoche storiche e oggi diffusa in diverse regioni. In Lombardia, il daino si trova prevalentemente in aree collinari e forestali. Le popolazioni di daini possono crescere rapidamente in assenza di predatori naturali, creando sovrappopolazione e conflitti con le attività agricole e forestali.</p>
Fattori di conflitto e obiettivi del controllo
<p>I principali conflitti legati al daino includono:</p> <ul style="list-style-type: none">• Danni alle colture agricole: il daino può causare notevoli danni, soprattutto a coltivazioni di cereali e frutteti. Possono anche compromettere la rigenerazione degli impianti forestali, poiché si nutrono di germogli e alberelli, rallentando la ricrescita del bosco;• Competizione con il capriolo: nelle aree condivise, il daino compete per le risorse alimentari e lo spazio, mettendo sotto pressione le popolazioni di capriolo;• Incidenti stradali: la presenza del daino in aree rurali può aumentare il rischio di collisioni con veicoli. <p>Gli obiettivi del controllo del daino includono la riduzione dei danni agricoli e forestali, la riduzione della competizione con il capriolo e la sicurezza stradale.</p>
Tecniche di monitoraggio
<p>Il monitoraggio delle popolazioni di daino viene effettuato attraverso censimenti periodici e metodi di rilevamento indiretto:</p> <ul style="list-style-type: none">• Censimenti visivi primaverili eseguiti al mattino presto o al tramonto nelle aree di pascolo per la stima della consistenza delle popolazioni;• Fototrappolaggio: utilizzato in aree forestali per monitorare i movimenti e stimare la densità della popolazione;• Rilevamento di tracce: impronte, escrementi e danni alle piante vengono utilizzati come indicatori indiretti della presenza dei daini;• Monitoraggio degli incidenti stradali.
Metodi alternativi applicabili
<p>I metodi alternativi/dissuasivi incruenti non sono previsti</p>
Area e periodi di intervento
<p>Gli interventi di controllo sono previsti sia in territorio a caccia programmata che in ZRC e oasi di protezione della fauna che in istituti in gestione privatistica, in particolare nelle zone critiche per l'agricoltura e la sicurezza stradale. Gli abbattimenti sono realizzati preferibilmente durante i periodi di prelievo venatorio indicati da ISPRA per la caccia di selezione e possono essere estesi su richiesta specifica in base alle esigenze locali. È possibile intervenire anche di notte nelle aree ad alta criticità, limitando al massimo il disturbo alle altre specie.</p>

Metodi di prelievo
I prelievi di daino avvengono principalmente tramite abbattimento con fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 7 mm e ottica di mira, abbattimento effettuato preferibilmente da punti sopraelevati, preceduto dall'identificazione del soggetto da prelevare in tutto il territorio in particolare nelle aree di maggior criticità quanto ad incidenza dei danni e nelle vicinanze di abitazioni strade e centri abitati.

Procedure per il controllo del cervo (*Cervus elaphus*)

Status e distribuzione
Il cervo (<i>Cervus elaphus</i>) è il più grande cervide presente in Italia, dove è distribuito principalmente nelle aree montane e collinari delle Alpi e degli Appennini. È diffuso principalmente in aree montane e collinari, ma la sua capacità di compiere lunghi spostamenti, specialmente durante la stagione degli accoppiamenti e la dispersione giovanile, lo rende una specie che può occupare temporaneamente aree anche lontane dal suo habitat principale. La popolazione di cervi è in crescita, con conseguenti problemi di sovrappopolazione e conflitti con le attività agricole e forestali.
Fattori di conflitto e obiettivi del controllo
Il cervo, soprattutto in primavera e durante i periodi di dispersione e accoppiamento, può causare una serie di problematiche che interessano sia il settore agricolo sia la sicurezza stradale. I principali fattori di conflitto includono: <ul style="list-style-type: none">• Danni alle coltivazioni e agli impianti forestali: il cervo si nutre di corteccia e germogli, danneggiando alberi pregiati e colture come viti, ulivi, frutteti e vivai. Il calpestio e il brucamento sui prati da sfalcio e cereali comportano significative perdite per gli agricoltori.• Incidenti stradali: il rischio di collisioni stradali aumenta durante la fase di dispersione giovanile e nei periodi riproduttivi, quando i cervi attraversano frequentemente strade e autostrade, creando seri pericoli per la circolazione. Gli obiettivi del controllo del cervo sono: <ul style="list-style-type: none">• Ridurre i danni agricoli e forestali: mantenere sotto controllo la pressione che il cervo esercita su coltivazioni, prati e alberi, in particolare in aree ad alta densità di cervidi.• Prevenire gli incidenti stradali: diminuire il numero di collisioni stradali causate dalla specie, soprattutto nelle aree ad alto rischio e in prossimità delle principali vie di comunicazione.
Tecniche di monitoraggio
Il monitoraggio delle popolazioni di cervi si basa su censimenti e osservazioni tra cui: <ul style="list-style-type: none">• Censimenti visivi primaverili eseguiti al mattino presto o al tramonto nelle aree di pascolo per la stima della consistenza delle popolazioni;

<ul style="list-style-type: none"> • Fototrappolaggio: utilizzato in aree forestali per monitorare i movimenti e stimare la densità della popolazione; • Rilevamento di tracce: impronte, escrementi e danni alle piante vengono utilizzati come indicatori indiretti della presenza dei cervi; • Monitoraggio degli incidenti stradali.
Metodi alternativi applicabili
<p>I metodi alternativi di prevenzione per limitare i danni causati dal cervo includono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recinzioni: recinzioni alte (almeno 2,30-2,50 m), meccaniche o elettrificate, per impedire l'accesso agli impianti agricoli e forestali. • Dissuasori acustici e visivi: utilizzo di dispositivi che spaventino o disturbino i cervi per dissuaderli dall'avvicinarsi a colture o strade. • Ripristino di pascoli e aree naturali: La creazione o il recupero di aree aperte e pascoli può aumentare le risorse naturali a disposizione dei cervi, riducendo così la loro pressione sulle coltivazioni. • Per prevenire incidenti stradali utilizzo di apposita cartellonistica segnaletica con limitazione della velocità nelle aree a rischio e segnalazioni luminose del rischio di incidenti stradali
Area e periodi di intervento
<p>Gli interventi di controllo sono previsti sia in territorio a caccia programmata che in ZRC e oasi di protezione della fauna che in istituti in gestione privatistica, in particolare nelle zone critiche per l'agricoltura e la sicurezza stradale. Gli abbattimenti sono realizzati preferibilmente durante i periodi di prelievo venatorio indicati da ISPRA per la caccia di selezione e possono essere estesi su richiesta specifica in base alle esigenze locali. È possibile intervenire anche di notte nelle aree ad alta criticità, limitando al massimo il disturbo alle altre specie.</p>
Metodi di prelievo
<p>I prelievi di cervi avvengono principalmente tramite abbattimento con fucile a canna rigata di calibro non inferiore a 7 mm e ottica di mira, abbattimento effettuato preferibilmente da punti sopraelevati, preceduto dall'identificazione del soggetto da prelevare in tutto il territorio in particolare nelle aree di maggior criticità quanto ad incidenza dei danni e nelle vicinanze di abitazioni strade e centri abitati.</p>

Procedure per il controllo del capriolo (*Capreolus capreolus*)

Status e distribuzione
<p>Il capriolo (<i>Capreolus capreolus</i>) è il cervide più diffuso in Italia e in Lombardia è presente in aree collinari, montane e forestali. La specie si è ben adattata ai cambiamenti ambientali e, negli ultimi decenni, le popolazioni di capriolo sono in aumento. I caprioli prediligono le zone boschive, ma possono trovarsi anche in prossimità delle aree agricole, dove sono in cerca di cibo.</p>
Fattori di conflitto e obiettivi del controllo

<p>Il capriolo provoca danni alle coltivazioni agricole, in particolare nei campi coltivati a cereali, foraggi e nelle piantagioni di alberi da frutto e negli impianti forestali. Come altri cervidi, il capriolo rappresenta un pericolo per la sicurezza stradale, soprattutto nelle aree rurali e</p>
<p>montane dove le collisioni con veicoli sono frequenti. Gli obiettivi del controllo sono la riduzione dei danni agricoli, la protezione degli impianti forestali e la prevenzione degli incidenti stradali.</p>
<p><i>Tecniche di monitoraggio</i></p>
<p>Il monitoraggio delle popolazioni di capriolo viene effettuato con tecniche simili a quelle utilizzate per altri cervidi, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Censimenti visivi primaverili: eseguiti al mattino presto o al tramonto nelle aree di pascolo per la stima della consistenza delle popolazioni. • Fototrappolaggio: utilizzato per monitorare la distribuzione della specie e stimare la popolazione in aree boschive. • Rilievi su danni agricoli: i danni alle colture e alle giovani piante sono indicatori indiretti della presenza del capriolo. • Monitoraggio degli incidenti stradali.
<p><i>Metodi alternativi applicabili</i></p>
<ul style="list-style-type: none"> • Recinzioni anti-capriolo: simili a quelle per altri cervidi, le recinzioni alte possono proteggere colture e foreste. Tuttavia, come per altre specie, i costi di implementazione e manutenzione sono elevati. • Dissuasori acustici e visivi: utilizzati per allontanare i caprioli dalle colture, ma la loro efficacia è limitata nel tempo. • Repellenti chimici • Per prevenire incidenti stradali utilizzo di apposita cartellonistica segnaletica con limitazione della velocità nelle aree a rischio e segnalazioni luminose del rischio di incidenti stradali • Ripristino di pascoli e aree naturali: la creazione o il recupero di aree aperte e pascoli può aumentare le risorse naturali a disposizione dei cervi, riducendo così la loro pressione sulle coltivazioni.
<p><i>Area e periodi di intervento</i></p>
<p>Gli interventi di controllo sono previsti nelle aree agricole e forestali dove si manifestano i danni, sia in territorio a caccia programmata che in ZRC e oasi di protezione della fauna che in istituti in gestione privatistica. Gli abbattimenti sono realizzati preferibilmente durante i periodi di prelievo venatorio indicati da ISPRA per la caccia di selezione, e possono essere estesi su richiesta specifica in base alle esigenze locali. È possibile intervenire anche di notte nelle aree ad alta criticità, limitando al massimo il disturbo alle altre specie.</p>
<p><i>Metodi di prelievo</i></p>
<p>I prelievi di capriolo avvengono principalmente tramite abbattimento con fucile a canna rigata di calibro non superiore a 6,5 mme ottica di mira, abbattimento effettuato preferibilmente da punti sopraelevati, preceduto dall'identificazione del soggetto da prelevare in tutto il territorio in particolare nelle aree di maggior criticità quanto ad incidenza dei danni e nelle vicinanze di abitazioni strade e centri abitati.</p>

